

Regione Puglia - Legge regionale n. 27 del 26 aprile 1995

Disciplina dell'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale.

TITOLO I [\[4\]](#)

Finalità e principi generali

Art. 1 Finalità.

1. La presente legge, in conformità all'articolo 62 dello Statuto, disciplina l'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale [\[5\]](#).

2. [La presente legge intende inoltre:

- a) valorizzare il patrimonio regionale, comunque acquisito;
- b) razionalizzare ed economizzare la spesa corrente] [\[6\]](#).

Note:

[\[4\]](#) Titolo aggiunto dall'[art. 2](#), comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[\[5\]](#) Comma così modificato dall'[art. 3](#), comma 1, lettere a) e b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[\[6\]](#) Comma abrogato dall'[art. 33](#), comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 1-bis Principi generali [.\[7\]](#)

1. Le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, trasparenza, pubblicità, semplificazione e di certezza dei termini di conclusione dei procedimenti.

Note:

[\[7\]](#) Articolo aggiunto dall'[art. 4](#), comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

TITOLO II

Tipologia e classificazione dei beni regionali [\[8\]](#)

Capo I - Tipologia dei beni e loro regime giuridico [\[9\]](#)

Art. 2 Beni del demanio.

1. Il demanio regionale è costituito dai beni, appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, così come individuati dall'[art. 822](#), comma 2, del Codice civile e sono assoggettati al regime del demanio pubblico di cui all'[articolo 823](#) del c.c. [\[10\]](#)

2. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'[art. 11](#) della legge n. 281 del 1970 dall'[articolo 825](#) c.c. [\[11\]](#).

2-bis. Spetta alla competente struttura regionale la tutela dei beni che fanno parte del demanio regionale. La struttura competente ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari previsti dal codice civile a difesa della proprietà e del possesso [\[12\]](#).

Note:

[8] Rubrica così modificata dall'art. 5, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[9] Rubrica così modificata dall'art. 6, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[10] Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettere a) e b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[11] Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[12] Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera d), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 3 Beni del patrimonio.

1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili e immobili appartenenti alla Regione non facenti parte del demanio ai sensi del precedente art. 2, comma 1.

2. Il patrimonio si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

3. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni individuati, in quanto di pertinenza regionale, dall'art. 826 del Codice civile e sono assoggettati al regime giuridico di cui all'articolo 828 dello stesso codice [13].

4. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale e sono assoggettati al regime giuridico ordinario [14].

Note:

[13] Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[14] Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[TITOLO II

Tipologia e classificazione dei beni del patrimonio regionale] [15]

Capo II - Classificazione dei beni

Art. 4 Classificazione e destinazione dei beni.

1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro classificazione, assegnandoli a una delle categorie di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e autorizza l'iscrizione al catalogo di cui al seguente articolo 12 [16].

2. Con gli stessi provvedimenti i beni classificati demaniali e patrimoniali indisponibili sono rispettivamente destinati a finalità pubbliche e all'esercizio delle funzioni di competenza regionale [17].

3. [La classificazione ha luogo in sede di prima approvazione del catalogo dei beni immobili e dell'inventario dei beni mobili e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione] [18].

3-bis. Il passaggio da una tipologia giuridica a un'altra avviene con provvedimento di Giunta regionale [19].

4. La Giunta regionale effettua periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a dieci anni, verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei beni.

Note:

[15] Titolo soppresso dall'art. 9, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[16] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[17] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[18] Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[19] Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

TITOLO III

Amministrazione dei beni [20]

Capo I - Norme generali

Art. 5 Attività [21]

1. L'amministrazione dei beni regionali consiste in:

- a) acquisizione;
- b) catalogazione e inventariazione;
- c) alienazione;
- d) locazione e concessione;
- e) valorizzazione;
- f) costruzione e conservazione;
- g) razionalizzazione delle sedi degli uffici [22].

Note:

[20] Rubrica così modificata dall'art. 11, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[21] Rubrica così modificata dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[22]Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «1. Le attività regionali in materia di valorizzazione, di gestione e di amministrazione dei beni di proprietà regionale si distinguono in:

- a) acquisizione dei beni;
- b) catalogazione e inventariazione dei beni;
- c) uso e amministrazione dei beni;
- d) valorizzazione dei beni;
- e) conservazione e realizzazione dei beni;
- f) alienazione dei beni.».

[TITOLO IV

Acquisizione dei beni] [23]

Capo II - Acquisizione [24]

Art. 6 Modi di acquisizione [25]

I beni regionali sono acquisiti con le seguenti modalità [26]:

- a) trasferimento ex lege;
- b) acquisto;
- c) costruzione di beni finalizzati al soddisfacimento di interessi propri della Regione [27];
- d) atto di liberalità;
- e) permuta.

Note:

[23]Titolo abrogato dall'art. 13, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[24]Capo così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «Capo I - Beni regionali».

[25]Rubrica così sostituita dall'art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «Beni regionali.».

[26]Alinea così modificato dall'art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. «1. Sono beni regionali e vanno acquisiti al demanio o al patrimonio della Regione tutti i beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a seguito di:».

[27]Lettera così modificata dall'art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[Capo II - Acquisizione dei beni] [28]

Art. 7 Acquisizione dei beni per trasferimento ex lege [29]

[1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni trasferiti alla Regione per disposizione di legge o di norma avente forza di legge.]

Note:

[28]Capo soppresso dall'art. 15, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[29]Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 8 Acquisizione dei beni per acquisto e permuta .[30]

1. Sono oggetto di acquisto da parte della Regione esclusivamente i beni da destinare al soddisfacimento di uno specifico interesse regionale [31].

2. All'acquisto dei beni provvede la Giunta regionale:

a) per i beni mobili, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali in materia di Economato e Provveditorato;

b) per i beni immobili, con procedimento di evidenza pubblica [32].

3. La Giunta regionale provvede all'acquisto dei beni con procedura negoziale quando non è individuabile un mercato di riferimento in relazione alle caratteristiche richieste per il bene oggetto di acquisto [33].

3-bis. La Giunta regionale può procedere alla permuta con beni di proprietà di terzi per il soddisfacimento di uno specifico interesse regionale [34].

3-ter. La permuta è effettuata previa procedura di evidenza pubblica. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici [35].

Note:

[30]Rubrica così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[31]Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni acquisiti dalla Regione e destinati alle attività di carattere istituzionale o per servizi regionali.».

[32]Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[33]Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera d), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «3. All'acquisto dei beni immobili la Giunta regionale può provvedere anche a seguito di trattativa privata quando ricorrono circostanze di urgenza e di evidente convenienza in relazione all'uso cui l'immobile è destinato, per la sua localizzazione, composizione e dimensione.».

[34]Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[35]Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 9 Acquisizione di beni a seguito di costruzione .[36]

[1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni realizzati direttamente dalla Regione secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di lavori pubblici].

Note:

[36]Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera d), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 10 Acquisizione dei beni per atti di liberalità.

1. Sono acquisiti in proprietà i beni che pervengono alla Regione per donazione, eredità, legato e altre liberalità, previa accettazione da parte della Giunta regionale [37].

2. [Detti beni devono essere formalmente accettati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento] [38].

3. [Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di autorizzazione previste dalle leggi vigenti] [39].

Note:

[37]Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettere a) e b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[38]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera e), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[39]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera e), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 11 Acquisizione dei beni per permuta .[40]

[1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per operazioni di permuta.

2. La Giunta regionale può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di terzi, a condizione che vi sia il soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico e una evidente convenienza.

3. La permuta è effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.

4. Il prezzo di stima dei beni oggetto di permuta è determinato con le modalità di cui all'articolo 28 [41].

5. La permuta di beni immobili non è consentita se l'eventuale conguaglio è superiore al cinquanta per cento del valore maggiore, se tale valore è quello del bene di proprietà regionale].

Note:

[40]Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera f), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[41]Comma così sostituito dall'art. 30, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «4. La stima dei beni oggetto di permuta è determinata dall'Ufficio tecnico erariale.».

TITOLO IV [42]

Capo I - Norme generali

Art. 12 Norme generali.

1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi cataloghi quando si tratta di beni immobili e in appositi inventari nel caso di beni mobili.

Note:

[42] Titolo così sostituito dall'art. 18, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «TITOLO V - Catalogazione e inventariazione dei beni»

[TITOLO V

Catalogazione e inventariazione dei beni] [43]

Capo II - Catalogazione dei beni

Art. 13 Catalogo dei beni immobili demaniali .[44]

1. Il catalogo dei beni immobili del demanio regionale consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:

- a) descrizione e caratteristiche del bene;
- b) titolo di provenienza;
- c) estensione, ubicazione e altri dati catastali;
- d) tipo di amministrazione o ente preposto;
- e) utilizzazione e relativo titolo;
- f) valore;
- g) annotazioni inerenti funzioni esercitate sul bene].

Note:

[43] Titolo soppresso dall'art. 18, comma 2, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[44] Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera g), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 14 Catalogo dei beni immobili .[45]

1. Il catalogo dei beni immobili patrimoniali consiste nell'elenco di schede riportanti, esemplificativamente, le seguenti indicazioni [46]:

- a) descrizione e ubicazione del bene [47];
- b) classificazione del bene [48];
- c) titolo di proprietà [49];
- d) situazione catastale e ipotecaria [50];
- e) destinazione urbanistica e di uso [51];
- f) stato di possesso [52];

g) valore stimato al prezzo attuale di mercato [53];

h) vincoli e oneri giuridici [54].

Note:

[45] Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[46] Alinea così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[47] Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «a) descrizione e caratteristiche del bene;».

[48] Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «b) appartenenza al patrimonio indisponibile o disponibile; ».

[49] Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «c) titolo di provenienza;».

[50] Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «d) estensione, ubicazione e altri dati catastali;»

[51] Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «e) tipo di amministrazione o ente preposto;».

[52] Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «f) concessioni, diritti a favore di terzi e relativi titoli;».

[53] Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «g) uso o servizio speciale cui sono destinati e durata di tale destinazione;».

[54] Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «h) valore.».

[TITOLO V

Catalogazione e inventariazione dei beni

Capo III - Inventariazione dei beni] [55]

Art. 15 Inventari dei beni mobili.

1. Gli inventari dei beni mobili sono articolati dalla struttura competente per categorie secondo la seguente classifica [56]:

categoria A: arredi;

categoria B: macchine e attrezzature;

categoria C: libri e riviste;

categoria D: opere d'arte;

categoria E: altri beni.

2. Sono esclusi dagli inventari i materiali di facile consumo o prodotti destinati alla produzione.

Note:

[55] Titolo soppresso dall'art. 18, comma 3, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[56] Alinea così modificato dall'art. 20, comma 1, lettere a) e b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. In precedenza, il presente alinea era già stato modificato dall'art. 1, L.R. 12 dicembre 2006, n. 37 e dall'art. 37, L.R. 16 aprile 2007, n. 10.

Art. 16 Valutazione dei beni.

1. I beni mobili sono sottoposti a ricognizioni periodiche, per il loro aggiornamento, con scadenza non superiore a 10 anni.

TITOLO V [57]

Uso e amministrazione dei beni immobili

Art. 17 Concessione in uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

1. Sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale possono essere autorizzate concessioni in uso temporaneo alle seguenti condizioni:

- per i beni demaniali, sia garantita la funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio;
- per i beni del patrimonio indisponibile, sia garantita la strumentalità pubblica [58].

2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.

3. [La Giunta regionale disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilisce i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione] [59].

4. [Fatte salve le vigenti disposizioni regionali, laddove non specificatamente previsto, l'atto di concessione viene rilasciato con decreto dell'Assessore agli affari generali] [60].

5. [La Giunta regionale, a suo insindacabile giudizio, revoca l'atto di concessione quando ciò sia richiesto da interesse pubblico o non sia più garantito l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato] [61].

Note:

[57] Titolo così sostituito dall'art. 21, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «TITOLO VI - Uso e amministrazione dei beni - Capo I - Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale»

[58] Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lettere a)-d), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[59] Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera h), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[60]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera h), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[61]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera h), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 18 Locazione dei beni immobili del patrimonio disponibile .[62]

1. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono concessi in locazione con procedura di evidenza pubblica [63].

2. [La Giunta regionale fissa i criteri per la scelta del contraente riconoscendo, a parità di condizioni, un titolo preferenziale alle richieste degli enti locali] [64].

3. [L'atto di locazione è deliberato dalla Giunta regionale e disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della conduzione] [65].

3-bis. Alla costituzione del rapporto con i terzi si provvede con contratto di locazione [66].

Note:

[62]Rubrica così modificata dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[63]Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[64]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera i), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[65]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera i), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[66]Comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 19 Destinazione dei proventi delle concessioni e delle locazioni o affitti .[67]

[1. Le somme ricavate dalle concessioni e dalle locazioni o affitti di beni regionali sono destinate alla conservazione, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale].

Note:

[67]Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera j), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[TITOLO VI

Uso e amministrazione dei beni

Capo II - Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale] [68]

Art. 20 Norme generali .[69]

[1. I beni del demanio e del patrimonio regionale sono amministrati nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali].

Note:

[68] Titolo soppresso dall'art. 21, comma 2, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[69] Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera k), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 21 Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale .[70]

[1. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art. 3, comma 3, ove non necessari alle esigenze regionali, possono essere concessi in uso, a titolo oneroso, a enti locali, enti strumentali della Regione e a enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attività di prevalente interesse pubblico.

2. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al precedente comma 1, in riferimento ai beni affidati, sono regolati da atto di concessione. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza].

Note:

[70] Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera l), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 21-bis Spese istruttorie .[71]

[1. Le spese istruttorie relative a concessioni e a locazioni su beni di proprietà regionale sono corrisposte dal richiedente nella misura e con le modalità stabilite da regolamento].

Note:

[71] Articolo dapprima aggiunto dall'art. 50, comma 1, lettera e), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19 e poi abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera m), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[TITOLO VI

Uso e amministrazione dei beni

Capo III - Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di pubblico interesse] [72]

Art. 22 Norme generali .[73]

[1. Alla gestione dei beni regionali e dei servizi di pubblico interesse provvede la Giunta regionale nelle seguenti forme:

a) direttamente, a mezzo dell'Assessorato competente in materia;

b) in concessione a enti locali o enti strumentali regionali ovvero a soggetti privati che abbiano specifica competenza].

Note:

[72] Titolo soppresso dall'art. 21, comma 3, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[73] Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera n), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[TITOLO VII

Valorizzazione dei beni] [74]

Art. 23 Valorizzazione dei beni .[75]

[1. Prima di procedere alla alienazione dei propri beni, la Regione deve attivarsi per la massima valorizzazione possibile dei beni da alienare].

Note:

[74]Titolo soppresso dall'art. 24, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[75]Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera o), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

TITOLO VI [76]

Alienazione dei beni

Art. 24 Norme generali.

1. Sono alienabili i beni di proprietà regionale che appartengono al patrimonio disponibile [77].

2. [I beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali ovvero nei casi in cui la Giunta regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o di altro uso pubblico] [78].

3. L'alienazione è a titolo oneroso [79].

3-bis. Il trasferimento dei beni regionali e la costituzione di diritti reali sugli stessi a favore degli enti territoriali, che ne facciano richiesta per soddisfare esigenze di pubblica utilità o di pubblico interesse, è disposto a titolo gratuito con deliberazione di Giunta regionale. È altresì disposto a titolo gratuito il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali.[80]

Note:

[76]Titolo così sostituito dall'art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «TITOLO VIII - Alienazione dei beni - Capo I - Norme generali».

[77]Comma così sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «1. I beni di proprietà regionale che possono essere alienati sono quelli che appartengono al patrimonio della Regione.».

[78]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera p), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[79]Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[80]Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 9 agosto 2019, n. 35, a decorrere dal 9 agosto 2019.

[TITOLO VIII

Alienazione dei beni

Capo II - Norme sul patrimonio agricolo-forestale] [81]

Art. 25 Norme sul patrimonio agricolo-forestale .[82]

[1. I beni del patrimonio agricolo-forestale possono essere alienati quando, per la loro natura o condizione, non siano utilizzabili al perseguimento dei fini propriamente istituzionali o quando la cessione, per la ubicazione e la estensione dei beni interessati, consenta un più razionale assetto del patrimonio regionale. L'alienazione avviene con le modalità e le forme previste dalla presente legge].

Note:

[81] Titolo soppresso dall'art. 25, comma 2, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[82] Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera q), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[TITOLO VIII

Alienazione dei beni

Capo III - Alienazione di beni immobili] [83]

Art. 26 Alienazione del patrimonio regionale .[84]

[1. Alla alienazione del patrimonio regionale provvede la Regione o direttamente, attraverso i propri uffici, o con affidamento di mandato a Società di servizi, specializzate nel settore immobiliare, individuate a seguito di esperimento di pubblica gara, ponendo a base pubblico bando da redigere ai sensi della legge 5 dicembre 1991, n. 386].

Note:

[83] Titolo soppresso dall'art. 25, comma 3, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[84] Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera r), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 26-bis Alienazione beni demaniali .[85]

1. I beni del demanio regionale, anche se affidati in concessione da società che gestiscono i servizi regionali, previa sdemanializzazione ai sensi delle vigenti norme, possono essere alienati agli attuali concessionari, secondo le seguenti disposizioni:

a) i terreni sono alienati al prezzo determinato in base al valore di mercato, riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, ridotto di un terzo;

b) i fabbricati sono alienati al prezzo di mercato, riferito al momento della presentazione dell'istanza, con la riduzione 50 per cento;

2. Gli attuali concessionari, ai fini dell'acquisto, devono essere in regola col pagamento dei canoni d'uso e, in caso di possesso in buona fede, col pagamento dell'indennità per tutto il periodo di effettiva occupazione e comunque per un periodo non inferiore ad anni cinque, qualora sia indimostrato l'inizio dell'occupazione;

3. I beni del demanio cosiddetti liberi, previa sdemanializzazione ai sensi delle vigenti norme, sono alienati con procedure di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente [86].

Note:

[85] Articolo aggiunto dall'art. 27, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[86]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 8 giugno 2021, n. 16.

Art. 27 Alienazione di beni immobili mediante asta pubblica.

1. I beni immobili sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica assumendo come base d'asta il prezzo di stima [87] [88].
2. [L'asta viene presieduta dall'Assessore al demanio e patrimonio o da suo delegato] [89].
3. Qualora la procedura vada deserta per due volte consecutive, la Giunta regionale può deliberare di procedere all'alienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo d'asta per non più di un decimo [90].

Note:

[87]Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[88]Vedi, anche, la Delib.G.R. 5 novembre 2021, n. 1756.

[89]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera s), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[90]Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 28 Prezzo di stima e Commissioni tecniche.

1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito:

a) dalla struttura regionale competente per i beni di valore non superiore a euro 500 mila [91];

b) da agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, oppure da professionisti esterni, di comprovata esperienza in materia estimativa, da scegliere attraverso procedure di evidenza pubblica, per i beni di valore superiore a euro 500 mila. Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa regionale per le alienazioni dei beni del demanio armentizio e dell'Opera nazionale per i combattenti e della riforma fondiaria [92] [93].

2. [Qualora enti territoriali (comuni, province e loro consorzi), università ed enti morali senza fine di lucro, istituiti nel territorio regionale, che abbiano già nella loro disponibilità il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima, determinato con le modalità di cui al comma 1, è decurtato dei canoni di locazione corrispondenti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene [94]].

3. [Le detrazioni di cui al precedente comma 2 non possono comunque superare il cinquanta per cento del prezzo stimato ai sensi del precedente comma 1] [95].

Note:

[91]Lettera così modificata dall'art. 29, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[92]Lettera così modificata dall'art. 29, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[93]Comma così sostituito dall'art. 30, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5 per le alienazioni dei terreni del demanio armentizio regionale.».

[94]Comma dapprima sostituito dall'art.30, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2012, n. 45 e poi abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera t), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «2. Qualora enti locali territoriali (Comuni, Provincie, Comunità montane e/o loro consorzi) e Università statali istituite nel territorio regionale, che abbiano già nella loro disponibilità il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima fissato dall'Ufficio tecnico erariale è decurtato dei canoni di locazione corrispondenti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene.».

[95]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera t), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 29 Svolgimento della gara e aggiudicazione .[96]

[1. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.

2. L'aggiudicazione è definitiva e il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva l'approvazione della Giunta regionale].

Note:

[96]Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera u), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 29-bis Regolamento .[97]

[1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina le procedure di alienazione, i criteri di aggiudicazione e le condizioni generali di vendita].

Note:

[97]Articolo aggiunto dall'art. 30, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 30 Destinazione dei proventi dell'alienazione .[98]

[1. È istituito il Fondo speciale dei proventi dell'alienazione dei beni immobili.

2. Il Consiglio regionale delibera l'utilizzazione delle somme del Fondo secondo le seguenti indicazioni:

- a) realizzazione delle sedi regionali;
- b) interventi sul disavanzo finanziario della Regione;
- c) attuazione dei programmi comunitari [99].

Note:

[98]Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera v), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[99] Vedi anche quanto disposto dal primo comma dell'art. 6, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

[TITOLO VIII

Alienazione dei beni

Capo IV - Alienazione di beni mobili] [100]

Art. 31 Alienazione di beni mobili.

1. I beni mobili che possono essere alienati sono quelli divenuti inservibili o non adatti agli scopi originari, purchè dichiarati «fuori uso» dalla competente struttura regionale di economato e cassa [101].

2. L'alienazione di tali beni è disposta dalla Giunta regionale, che provvede a stabilire anche le condizioni economiche delle alienazioni.

3. Nel caso di alienazione gratuita, ha diritto di priorità a ottenere i beni la Croce rossa italiana che, se non interessata agli stessi, è invitata a rilasciare apposita dichiarazione.

4. L'alienazione dei beni mobili, a titolo oneroso, è regolata dalle norme che disciplinano l'attività del Settore economato e provveditorato dell'Assessorato agli affari generali e, in mancanza, dalla normativa statale in materia.

Note:

[100] Titolo soppresso dall'art. 25, comma 4, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[101] Comma così modificato dall'art. 32, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie] [102]

Art. 32 Pareri .[103]

[1. I pareri di cui al precedente art. 4, comma 1, si intendono acquisiti decorsi sessanta giorni dalla data della richiesta].

Note:

[102] Titolo soppresso dall'art. 31, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[103] Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera w), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 33 Programma di alienazione .[104]

[1. Al fine di promuovere il riordino, la valorizzazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare della Regione la Giunta regionale è autorizzata a dismettere i beni o parte di essi, indicati nella tabella A

allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma nel quale siano indicate le modalità di dismissione [105] [106].

1-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente l'elenco dei beni inseriti nella tabella A, previo atto del Dirigente del settore demanio e patrimonio di ricognizione dei beni [107].

1-ter. Alla dismissione dei beni di cui alla tabella A la Giunta regionale può provvedere anche attraverso operazioni di cartolarizzazione e la partecipazione a fondi costituiti con apporto di beni immobili ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 [108].

2. In deroga al disposto di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i seguenti beni disponibili:

1) compendio immobiliare IRRIP con esclusione dei terreni;

2) palestra ex G.I., via Napoli 204, Bari.

2-bis. Il bene palestra ex G.I., sito in Bari alla via Napoli n. 204, può essere ceduto al Comune di Bari, al prezzo fissato dal competente U.T.E., in deroga alle procedure di alienazione previste dal precedente articolo 27 [109].

2-ter. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, relativamente al bene immobile ex IRIP, sito in Foggia alla via Caggese, a:

a) concedere il compendio immobiliare, costituito dai corpi di fabbrica esistenti e relative pertinenze, con diritto di superficie per la durata di anni 99 all'Università degli Studi di Bari per l'espletamento delle relative attività didattiche e amministrative;

b) utilizzare il terreno adiacente al citato compendio, di proprietà regionale, conformemente alla destinazione d'uso prevista nella strumentazione urbanistica, per ampliamento di struttura universitaria, per la realizzazione della sede degli uffici regionali e per terziario direzionale [110].

2-quater. L'Università degli studi di Foggia, appena resa autonoma a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale costitutivo, subentra all'Università agli Studi di Bari nel diritto di superficie [111].

2-quinques. In caso di modifica di destinazione d'uso, il compendio immobiliare di cui alla precedente lett. a) ritorna nell'immediata proprietà del legittimo proprietario [112].

2-sexies. Al trasferimento del compendio immobiliare provvede l'Assessorato regionale agli Affari generali in relazione alla intervenuta realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell'ex IRIP, al fine di evitare pregiudizio alla relativa attività istituzionale [113].

2-septies. Gli oneri finanziari relativi alla realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell'ex Istituto regionale d'incremento ippico pugliese (I.R.I.I.P.) sono fronteggiati con l'intero importo dei proventi rivenienti dall'alienazione del complesso "ex SICEM" in Foggia [114].

02-septies 1. Per l'intervenuta indisponibilità dei terreni del comune di Castelluccio dei Sauri, che costituivano parte essenziale dell'Accordo di programma sottoscritto il 16 settembre 1998 tra Regione Puglia, Amministrazione provinciale di Foggia, Amministrazione comunale di Foggia e Amministrazione comunale di Castelluccio dei Sauri, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare un nuovo Accordo di programma tra gli enti interessati nella situazione attuale, per soddisfare le esigenze logistiche di ciascuno [115].

2-septies 1. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a titolo gratuito all'Università degli studi di Foggia, per la durata di ventinove anni, la palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiore agli studenti [116].

2-octies. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a concedere, a titolo gratuito, con diritto di superficie, per la durata di novantanove anni per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i) ed l) e per la durata di anni venti per il bene di cui alla lettera d), e con applicazione della norma di cui al comma 2-quinquies [117]:

a) al Comune di Brindisi il compendio immobiliare ex Collegio Navale "N. Tommaseo" in Brindisi, con le pertinenze funzionali, per finalità culturali e turistico - congressuali [118];

b) alla Fondazione "S. Girolamo Emiliani" della provincia romana dei chierici regolari somaschi l'immobile colonia collinare ex G.I. "A. Motolese" in Martina Franca, con le pertinenze funzionali, per le finalità di assistenza ai minori in disagio;

c) all'Università degli studi di Lecce l'immobile ex INAPLI alla via Birago e l'immobile ex Collegio Fiorini in Lecce, per le finalità didattiche, a condizione che venga definito il contenzioso [119];

d) alla Provincia di Lecce il campo di calcio adiacente alla residenza universitaria E. De Giorgi per le finalità pubbliche [120];

e) al Comune Sannicola (Le) la colonia "L. Staiano" per finalità sociali e specificatamente per ospitalità diversificata nell'anno in favore di giovani e anziani;

f) all'Università degli Studi di Foggia la Palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiori agli studenti [121];

g) al comune di Alberobello il Centro soggiorno ex GIL (Ostello della Gioventù) da utilizzare per finalità sociali [122];

h) all'Università degli studi di Foggia la "Palestra ex G. I. di Via Ammiraglio da Zara in Foggia" da utilizzare per attività istituzionali e didattiche [123] [124];

i) al comune di Fasano l'immobile Colonia Damasco (Minareto) e relative pertinenze, da utilizzare per finalità socioculturali e comunque non a scopo di lucro [125];

l) al comune di Fasano gli immobili ex G.I. "Colonia Coppolicchio" e "Colonia Bianchi" e relative pertinenze, da utilizzare per finalità socio-culturali-turistiche [126].

2-nonies. Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l'uso dei beni elencati nel comma 2-octies provvedono i rispettivi concessionari [127].

2-decies. I beni sono retrocessi alla Regione, con soddisfo dei danni, qualora non venga espletata la funzione e perseguita la finalità definita al comma 2-octies [128].

Note:

[104] Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera x), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[105] Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 21, L.R. 7 marzo 2003, n. 4. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente

legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.».

[106] Per la deroga di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 14, comma 8, L.R. 11 febbraio 2002, n. 1, come sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 22 ottobre 2015, n. 30.

[107] Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 21, L.R. 7 marzo 2003, n. 4. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.».

[108] Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 21, L.R. 7 marzo 2003, n. 4. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.».

[109] Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 23 ottobre 1995, n. 35.

[110] Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 gennaio 1998, n. 6.

[111] Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 gennaio 1998, n. 6.

[112] Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 gennaio 1998, n. 6.

[113] Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 gennaio 1998, n. 6.

[114] Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 gennaio 1998, n. 6, poi così modificato dall'art. 17, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28 e dall'art. 40, comma 1, lettera a), L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

[115] Comma aggiunto dall'art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 30 aprile 2009, n. 10. Il comma 2 del medesimo articolo abroga tutte le norme in contrasto con il presente comma.

[116] Comma aggiunto dall'art. 12, L.R. 19 dicembre 2008, n. 42.

[117] Alinea così modificato dall'art. 41, comma 1, lettera a), L.R. 30 aprile 2009, n. 10, dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, dall'art. 50, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 22 ottobre 2015, n. 30, a decorrere da giorno stesso della sua pubblicazione ed infine dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2016, n. 31, a decorrere dal 22 novembre 2016.

[118] Lettera così sostituita dall'art. 50, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «a) alla Provincia di Brindisi e al Comune di Brindisi, in modalità indivisa e in parti uguali di diritto, il compendio immobiliare ex Collegio navale "N. Tommaseo", con le pertinenze funzionali, per le finalità di insediamenti universitari, culturali e turistico-congressuali;».

[119] Lettera così sostituita dall'art. 29, comma 1, lettera a), L.R. 3 agosto 2007, n. 25. Il testo originario era così formulato: «c) all'Università degli studi di Lecce l'immobile ex INAPLI, in Lecce, alla via Birago, per le finalità didattiche, a condizione che venga definito il contenzioso;».

[120] Lettera così sostituita dall'art. 30, comma 1, lettera d), L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «d) alla Provincia di

Lecce il "Campo di calcio", adiacente alla residenza universitaria "E. De Giorgi", per le finalità socio-sportive, attuative del Protocollo d'intesa con la Federazione italiana "Gioco calcio";».

[121]La presente lettera, aggiunta dall'art. 41, comma 1, lettera b), L.R. 30 aprile 2009, n. 10, è stata poi così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 27 ottobre 2009, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «f) al comune di Alberobello il Centro soggiorno ex GIL (Ostello della gioventù), da utilizzare per finalità sociali.».

[122]Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

[123]Lettera aggiunta dall'art. 50, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

[124]Comma aggiunto dall'art. 38, L.R. 16 aprile 2007, n. 10, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

[125]Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 22 ottobre 2015, n. 30, a decorrere da giorno stesso della sua pubblicazione.

[126]Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 21 novembre 2016, n. 31, a decorrere dal 22 novembre 2016.

[127]Il presente comma, aggiunto dall'art. 38, L.R. 16 aprile 2007, n. 10, poi modificato dall'art. 29, comma 1, lettera b), L.R. 3 agosto 2007, n. 25, e successivamente sostituito dall'art. 41, comma 2, L.R. 30 aprile 2009, n. 10 e dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 27 ottobre 2009, n. 25, poi modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 50, comma 1, lettera d), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «2-nonies. Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l'uso dell'ex Collegio Navale "N. Tommaseo", della Colonia Collinare ex G.I. "A. Motolese", dell'ex INAPLI e dell'ex Collegio Fiorini, dell'area del Campo di calcio, adiacente alla residenza universitaria "E De Giorgi", della Colonia Stajano e della Palestra di via Galliani e del Centro soggiorno ex Gil (Ostello della Gioventù) provvedono rispettivamente la provincia di Brindisi e il comune di Brindisi, la Fondazione "S. Girolamo Emiliani" della provincia Romana dei Chierici Regolari Somaschi, l'Università degli Studi di Lecce, la provincia di Lecce, il comune di Sannicola, l'Università degli Studi di Foggia e il Comune di Alberobello.».

[128]Comma aggiunto dall'art. 38, L.R. 16 aprile 2007, n. 10.

Allegato A [129]

Note:

[129] L'allegato, che si omette, riguarda l'elenco del patrimonio immobiliare alienabile ai sensi dell'art. 33 della presente legge.